



COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO
DELLO STEMMA,
DEL GONFALONE,
DELLA FASCIA TRICOLORE
E DELLE BANDIERE**

- Adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 29/11/2012
- Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 10/06/2014

Articolo 1 – Contenuto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento, disciplina l'uso del Gonfalone comunale in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che, assumendo un significato di adesione e solidarietà dell'intera comunità, richiedono la partecipazione dell'Amministrazione comunale. Il presente regolamento, disciplina altresì l'uso dello stemma, della fascia tricolore e delle bandiere.

CAPO I – LO STEMMA

Articolo 2 – Lo Stemma

- 1) Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica uno “stemma definito da uno scudo sannitico con cane passante bianco su una mezza luna gialla cimato da corona con campo azzurro, contornato da fronde d'ulivo e quercia.

Articolo 3 – Riproduzione dello Stemma

- 1) Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:
 - . sulla carta e sugli atti d'ufficio;
 - . sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
 - . sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - . sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - . sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali;
 - sugli automezzi comunali;
 - . sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
 - . sul sito internet del Comune;
 - . su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.
- 2) La riproduzione dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco e limitata alle iniziative e alle manifestazioni in cui vi è la compartecipazione o il patrocinio del Comune stesso.

CAPO II – Il Gonfalone

Articolo 4 – il Gonfalone

- 1) Il Gonfalone del Comune è costituito da uno “stemma definito da uno scudo sannitico con cane passante bianco su una mezza luna gialla cimato da corona con campo azzurro, contornato da fronde d'ulivo e quercia”.

Articolo 5 – Custodia del gonfalone

- 1) Il Gonfalone è custodito nel Palazzo Municipale – Sala Consiliare.

Articolo 6 – Uso del Gonfalone

- 1) Nelle cerimonie ufficiali che si svolgono all'interno del Palazzo Municipale o nelle sale comunali il Gonfalone è esposto accompagnato sempre dalla bandiera nazionale e da quella europea con due medaglie una d'argento e una d'oro.
- 2) Il Gonfalone rappresenta il Comune nelle seguenti solennità civili, militari, patriottiche, religiose cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione Comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta;
- 3) La partecipazione del Gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex.

Articolo 7- Utilizzo del Gonfalone nell'ambito di iniziative Organizzate da soggetti esterni all'Ente

- 1) L'Amministrazione comunale può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
- 2) L'invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
- 3) Analogamente, l'Amministrazione Comunale può prevedere la partecipazione del proprio Gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

Articolo 8 – Modalità per la concessione e l'invio del gonfalone

- 1) La partecipazione del Gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del Gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

Articolo 9 – Portagonfalone, scorta e collocazione del Gonfalone

- 1) Il Gonfalone è portato da 1 Agente di polizia Municipale in alta uniforme, che ne costituisce la scorta. In caso di necessità potrà essere retto da un messo comunale, da dipendente, o altre persone autorizzate dal Sindaco.
- 2) La partecipazione del Gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.
- 3) In occasione dei cortei per commemorazioni o altre manifestazioni civili, militari, religiose o patriottiche, il Gonfalone deve trovare posto in testa al corteo stesso, osservando, qualora sia presente, la prioritaria dignità della bandiera nazionale e riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
- 4) Se alla cerimonia presenza il Gonfalone della Provincia e/o della Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del Gonfalone del Comune.
- 5) Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza.
- 6) Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.
- 7) Nei cortei funebri il Gonfalone precederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali.

- 8) Nelle processioni religiose il Gonfalone seguirà immediatamente il clero.
- 9) In ogni caso, è fatto salvo quanto stabilito dall'ordinamento nazionale in materia.

Della custodia del Gonfalone è incaricato l'ufficio capo della polizia Municipale.

CAPO III – LA FASCIA TRICOLORE E LE BANDIERE

Articolo 10 - La fascia tricolore

- 1) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
- 2) L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo da un Assessore, dal Presidente del Consiglio Comunale o da un Consigliere Comunale, a ciò espressamente delegati.

Articolo 11 – Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale

- 1) All'esterno del Palazzo municipale sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale e quella europea. Dette bandiere sono esposte permanentemente anche all'esterno delle scuole di ogni ordine e grado.
- 2) In aggiunta alla bandiera nazionale e a quella europea viene esposta all'esterno del Palazzo municipale nella giornata del 24 ottobre la bandiera delle nazioni unite.
- 3) Le bandiere dovranno essere, nelle ore notturne, adeguatamente illuminate.
- 4) Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Articolo 12 – Esposizione obbligatoria della bandiera italiana e quella europea

L'Esposizione della bandiera italiana è obbligatoria nelle giornate seguenti:

7 gennaio (festa del tricolore), 11 febbraio (patti lateranensi) 25 aprile (liberazione), 1° maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'unità nazionale) e nella giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite).

In occasione del giorno di convocazione del Consiglio Comunale.

Articolo 13 – Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici comunali

- 1) All'interno del Palazzo Municipale la bandiera nazionale e quella europea sono quotidianamente esposte nell'Ufficio del Sindaco e nella Sala Consiliare.
- 2) In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, quella europea sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.
- 3) Il Sindaco può disporre l'esposizione di bandiere di altri Enti, corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Articolo 14 – Modalità di esposizione delle bandiere

- 1) Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.
- 2) Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.
- 3) Quanto le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
- 4) Quando le bandiere sono tre quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
- 5) Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta o recate all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero.
- 6) Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudine vigenti.

Della custodia della bandiera e dell'esposizione della stessa è incaricato l'ufficio capo della Polizia Municipale. Il personale incaricato ad esporre – la polizia municipale – che può avvalersi di personale dipendente del Comune.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, in conformità alle disposizioni vigenti.